PREMESSA PER UNA EFFICACE GESTIONE DI UNA EREDITÀ GIACENTE.

- **CRITERI DI ORIENTAMENTO FONDAMENTALI:**

1. La finalità dell'E.G. è quella di **conservare** ed **amministrare** il patrimonio del *de cuius*, onde dargli continuità per un tempo indeterminato ma non superiore ai 10 anni dall'apertura della successione;
2. Il Curatore è un ausiliario del giudice incaricato di una pubblica funzione (Cass. Civ. Sez. Unite n. 11619/1997) e, quindi, deve considerarsi un pubblico ufficiale (in senso conforme: Corte Cost. 30.4.2021 n. 83);
3. Nonostante la sua qualificazione giuridica (sub 2), il Curatore riveste un ufficio di natura privatistica, pertanto, nell'esercizio delle sue funzioni deve sempre tenere presente che l'E.G. è finalizzata a tutelare gli interessi privati di quei soggetti che sono, per qualsiasi ragione giuridicamente rilevante, interessati all'eredità;
4. La procedura dell'eredità giacente ha natura volontaristica e non è una procedura concorsuale od esecutiva;
5. Confronto con il Giudice designato.

1) Dismissione beni mobili ed immobili: come va formulata ed a quale organo giurisdizionale va rivolta l'istanza di autorizzazione? Necessita procedura competitiva (eventualmente anche tramite PVP) o è ammessa anche la trattativa privata? Quanto a quest'ultima, si chiede di illustrarne i possibili vantaggi ed i potenziali rischi, rispetto alla competitiva, tanto con riferimento ai beni mobili, quanto agli immobili.

Per quanto riguarda i beni mobili, nonostante la norma di cui all'art. 783 c.p.c. preveda che questi siano venduti entro 30 giorni dall'erezione dell'inventario, normalmente ciò non avviene.

Compito del curatore è quello di riferire al giudice l'opportunità di procedere alla vendita di tali beni e secondo quali modalità farlo. Sarà il G.D. ad autorizzare la vendita e quanto alle modalità.

Quanto a queste ultime, la legge richiama le norme relative all'eredità beneficiata.

La vendita potrà essere effettuata con scrittura privata ed il pagamento del prezzo dovrà essere tracciabile e, quindi, fatto, con bonifico bancario, assegno bancario od assegno circolare.

Non essendo la procedura dell'eredità giacente, una procedura concorsuale o esecutoria, non vi è alcun obbligo di procedere per pubblici incanti.

La migliore soluzione è quella di procedere a trattativa privata in quanto, di solito, consente di ricavare un ricavo maggiore.

Solo nel caso in cui l'eredità giacente ha nel suo compendio un diritto di comproprietà su di un bene immobile, sarà necessario procedere alla vendita con incanto, operazione questa che potrà anche essere affidata ad un notaio (artt. 539 bis e 591 bis c.p.c.).

2. Il termine ex art. 481 c.c. è unico o differenziato progressivamente nel tempo secondo il grado dei successibili?

Al fine di esperire l'*actio interrogatoria*, è necessario che il Curatore dell'Eredità abbia il quadro preciso di tutti i possibili chiamati sino al sesto grado di parentela del defunto.

Tale ricostruzione dell'albero genealogico del defunto non può prescindere dagli effetti determinati dall'istituto della rappresentazione (artt. 467 – 469 c.c.).

Previa autorizzazione del Giudice designato, l'*actio interrogatoria* deve essere rivolta, necessariamente, prima nei confronti del chiamato o dei chiamati, che appartengano al grado parentale più prossimo al defunto, in quanto primi nell'ordine dei soggetti legittimati passivi a cui tale domanda può rivolgersi. Proposta tale domanda nei confronti di colui o di coloro i quali hanno il medesimo grado parentale più prossimo, il termine di cui all'art. 481 c.c. fissato dal giudice sarà unico per tutti loro.

Solo decorso tale termine senza che sia pervenuta un'accettazione dell'eredità giacente da parte di uno dei parenti chiamati, ai quali è stata rivolta la prima domanda ex art. 481 c.c., il Curatore potrà procedere a proporre nuova domanda di fissazione del termine nei confronti di colui o di coloro che appartengono al grado parentale immediatamente successivo a quello a cui l'*actio interrogatoria* è stata già rivolta.

In caso di mancata accettazione entro il termine ex art. 481 C.C.,

a) l'eredità rimane giacente o cessa anche in presenza di attivo che remuneri, in tutto o in parte, le passività?

- L'eredità giacente non cessa in quanto vi sono delle altre attività procedurali che devono essere espletate dal Curatore (ad esempio la redazione del rendiconto finale e del rendiconto economico).

b) nelle more, il curatore **DEVE O PUÒ** liquidare attivo e pagare debiti?

- Tre sono le posizioni dottrinarie:

1. obbligatorietà del pagamento dei debiti ereditari;
2. mera facoltà di provvedere al pagamento dei debiti ereditari;
3. Il curatore non può effettuare alcun pagamento dei debiti ereditari, salva una specifica autorizzazione del G.D.

Segue

IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE ENTRO IL TERMINE EX ART. 481 C.C., B) NELLE MORE, IL CURATORE DEVE O PUÒ LIQUIDARE ATTIVO E PAGARE DEBITI?

Preliminarmente, si deve ricordare che è il G.D. che deve verificare se sia opportuno o meno e con quali modalità (liquidazione individuale o liquidazione concorsuale) procedere al pagamento dei debiti ereditari.

Inoltre, il Curatore deve accantonare le spese della procedura e liquidazione del compendio ereditario, che sono spese in prededuzione, prima di poter chiedere al G.D. l'autorizzazione a pagare un qualche debito ereditario.

Infine, tenuto conto che si è già proceduto all'erezione dell'inventario dell'eredità giacente, ove devono essere indicati tutti i debiti ereditari, nel procedere all'estinzione di questi, si dovrà necessariamente soddisfare, prima, i crediti ipotecari e quelli privilegiati, seguendo l'ordine stabilito dalla legge, e poi quelli chirografari.

In genere, il C.Er. si troverà a dover fare i conti con i seguenti debiti, **non estinti nel periodo intercorso tra la morte del *de cuius* e l'apertura della curatela:**

a) debiti nei confronti di chi ha promosso la procedura dell'eredità giacente;
b) debiti relativi ai costi delle utenze;
c) debiti per spese condominiali;
d) debiti per mancata corresponsione di canoni di locazione.

Tutti i pagamenti autorizzati per l'estinzione di debiti ereditari devono essere fatti con modalità tracciabili: meglio se con bonifico.

Esempi di spese in prededuzione:

1. spese di giustizia
2. spese di bollo
3. imposta di registro per l'inventario
4. i compensi di chi abbia prestato un'opera od un'attività in favore della curatela (CTU, cancellieri, avvocati, dipendenti, custodi…)
5. il compenso del curatore ereditario

4. Qualora il relitto sia composto anche di quote di società di persone, incombe sulla curatela la gestione dell'impresa?

15. In un'eredità giacente viene inventariata partecipazione priva di valore in società di capitali che presenta patrimonio netto negativo, mancanza di attivo ed ingenti debiti fiscali: il curatore deve chiedere al Tribunale delle Imprese la nomina di un liquidatore giudiziale o chiedere al GdS autorizzazione alla derelizione senza ulteriori azioni?

16. Il de cuius era titolare di ditta individuale non assoggettabile a liquidazione giudiziale, con deficit (attivo liquidabile inferiore ai debiti). Il curatore procede alla liquidazione dei beni ed al pagamento dei creditori ereditari secondo le regole del concorso, si attiene a criteri e procedure ex art. 495 C.C. (liquidazione individuale), od ex art. 498, primo comma, C.C. (liquidazione giudiziale)? Completata la liquidazione dell'attivo ed il pagamento dei creditori (in qualsiasi misura) può (deve) cessare la ditta individuale?

4. Secondo quanto disposto dall'art. 2284, **in caso di morte di un socio di una società di persone**, è previsto che i soci superstiti siano obbligati a liquidare la quota agli eredi (ovvero in questo caso alla eredità giacente), sempre che i soci superstiti non vogliano o sciogliere la società oppure proseguire con il subentro degli eredi (ovvero in questo caso sempre dell'Eredità giacente) e se questi vi acconsentano.

Nella prassi, in forza del disposto dell'art. 2289, c. 4, c.c**., entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto societario del defunto, i soci superstiti devono decidere che soluzione adottare: o sciogliere anticipatamente la società o proporre agli eredi la continuazione dell'attività sociale e questi vi acconsentano.**

La scelta tra le varie opzioni spetta esclusivamente ai soci superstiti e gli eredi non possono interferire (salvo il caso della richiesta di prosecuzione dell'attività societaria).

In questo quadro normativo, il C.Er. non ha libertà di scelta ma deve concordare con il G.D. la scelta per cui optare.

Pertanto la Curatela non ha alcun obbligo di gestione societaria.

Segue

15. <u>Per quanto riguarda le s.r.l.</u>, le quote di partecipazione sono oggetto della disciplina prevista dall' 2469 c.c., che stabilisce quanto segue:

«Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato».

Pertanto, nelle s.r.l.:

- **la partecipazione societaria è liberamente trasferibile tanto con atto tra vivi quanto *mortis causa*;**
- **non vi è alcun obbligo per i soci superstiti o per la società di procedere alla liquidazione della quota caduta nell'eredità giacente (con la sola eccezione di quanto sopra esposto in caso di recesso).**

Bisogna, però, tenere conto che lo statuto societario potrebbe prevedere che il trasferimento delle quote del *de cuius* sia condizionato al gradimento di un qualche soggetto. In questa ipotesi, comunque, se i vincoli statutari rendono di fatto impossibile il trasferimento della partecipazione societaria, il Curatore potrà sempre esercitare il diritto di recesso.

<u>Anche per le società per azioni</u> l'art. 2355 bis c.c. prevede una disciplina simile per la circolazione delle azioni. Tale articolo recita come segue:

«Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento. Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo».

Segue

Segue 15… Pertanto, se nel compendio dell'eredità giacente vi siano quote di società di capitali o di azioni, il C. Er. dovrà prendere contatto con la società per far sapere a questa ove debbono essere recapitate le comunicazioni sociali.

Il C.Er. avrà diritto di voto nelle assemblee per l'ordinaria amministrazione, mentre dovrà ottenere l'autorizzazione del G.D. per partecipare a quelle straordinarie.

In forza di quanto sopra, in risposta al quesito posto, si deve applicare il disposto dell'art. 2485, c.1, c.c., che recita come segue:

*«**Obblighi degli amministratori.** — Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484» (che elenca le cause di scioglimento della società). «Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.*

***Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484**»*

16. In presenza nel compendio ereditario di una ditta individuale, la dottrina ritiene che il C.Er. Abbia la possibilità di proseguirne la gestione, poiché il suo ruolo gli impone di conservare il patrimonio ereditario, mentre la giurisprudenza ritiene inopportuno proseguire l'attività della ditta in quanto attività rischiosa.

La soluzione ottimale è quella che il C.Er. eserciti una gestione provvisoria della ditta finalizzata alla sua liquidazione (al pari di quanto accade nella procedura fallimentare): ciò permetterebbe di minimizzare eventuali danni gravi ed irreparabili derivanti dall'immediata cessazione dell'attività della ditta, salvaguardarne il valore (se esistente) ed evitare pregiudizi per i creditori ed i chiamati all'eredità.

Nel caso in cui il curatore non avesse le competenze per gestire, anche solo in via provvisoria, l'attività della ditta, si potrà sempre chiedere al giudice di nominare un esperto per detta gestione.

In risposta al quesito proposto, il C.Er. dovrà procedere alla liquidazione della ditta individuale al fine di individuarne le attività e le passività (creditori della ditta). Detti creditori non dovranno essere pagati, immediatamente, in quanto rientreranno nella categoria dei creditori dell'eredità secondo il loro ordine.

Infine, la ditta individuale potrà cessare solo dopo che il C.Er. abbia proceduto agli adempimenti fiscali e tributari previsti per la cessazione e cancellazione della ditta.

5) ACCADE TALVOLTA CHE IL CURATORE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE, PAGHI DEBITI EREDITARI ANCHE IN ASSENZA DI FORMALE STATO DI GRADUAZIONE: SI CHIEDE SE SIA, INVECE, OPPORTUNO/PREFERIBILE REDIGERLO.

Si deve immediatamente premettere che lo stato di graduazione è necessario solo laddove il C.Er. sia autorizzato dal G.D. ad effettuare i pagamenti secondo le modalità della liquidazione concorsuale (artt. 498 c.c. e ss.)

Di solito la scelta di questa tipologia di liquidazione è necessitata dalla circostanza che uno dei creditori dell'eredità od un legatario abbia fatto **opposizione alla liquidazione individuale di cui all'art. 495 c.c.. La liquidazione concorsuale si svolge nell'interesse di tutti i creditori e dei legatari secondo quanto i disposti degli artt. 498, 499, 501, 502, 506 c.c. che disciplinano la procedura dell'eredità accettata con beneficio d'inventario.**

Tale procedura liquidatoria si sviluppa come segue:

1. predisposizione dello stato passivo (art. 498 c.c.);
2. liquidazione dell'attivo (artt. 499-500 c.c.);
3. predisposizione dello stato di graduazione (art. 501 c.c.);
4. liquidazione delle passività (art. 502 c.c.).

Il C.Er., nel corso della procedura di liquidazione concorsuale, si fa assistere da un notaio del luogo di apertura della successione (scelta non obbligatoria), che deve invitare, a mezzo di raccomandata, i creditori ed i legatari, dei quali si conosca o domicilio o residenza, a presentare le proprie **dichiarazioni di credito** entro un termine che non potrà essere inferiore a **trenta giorni** (art. 498 c. 2 c.c.). Tale invito deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Dal momento della pubblicazione dell'avviso ai creditori (art. 506 c.c.):

a. non possono essere iniziate nuove procedure esecutive dai creditori;
b. continuano, invece, le procedure esecutive, già in corso al momento della pubblicazione dell'invito (all'esito delle quali, una volta pagati i creditori privilegiati e ipotecari, quanto residua deve essere distribuito nel rispetto del predisponendo stato di graduazione);
c. i crediti a termine sono esigibili;
d. Il decorso degli interessi relativi ai crediti chirografari è sospeso (costoro potranno vederseli liquidati su quanto residua, compiuta la liquidazione concorsuale.

Lo stato di graduazione diviene definitivo e vale come titolo esecutivo una volta trascorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione senza che siano stati proposti reclami (art. 502, c. 1, c.c.).

Il C.Er., una volta divenuto esecutivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che abbia deciso eventuali reclami, può procedere al pagamento dei creditori e dei legati seguendo la graduazione definitiva (art. 502 c.c.).

6. Si chiede con quali modalità e criteri venga determinato il compenso al curatore

7. È possibile richiedere un acconto sul compenso del curatore e rimborsi spese, qualora la durata della procedura si protragga oltre termini ragionevoli?

8. Se l'Eredità Giacente è incapiente e senza eredi, spetta comunque, un compenso al curatore? Su chi grava il suo onere, in caso affermativo?

13. Per il pagamento del compenso al curatore, occorre notificare li provvedimento di liquidazione, oltre che agli eredi, anche ai legatari?

Il compenso del C.Er. è un costo della procedura che deve essere assolto **in prededuzione anche sui creditori e sui legatari, nei confronti dei quali ultimi il Curatore vanta un diritto di regresso.**

Il compenso del Curatore, così come previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c., **è assistito da privilegio.**

6. Nel tribunale di Torino si parte da una tabella, divisa per scaglioni e basata sul valore del compendio ereditario gestito. Tale tabella è meramente orientativa, in quanto è il G.D. che ha il potere di liquidare il compenso secondo il suo libero apprezzamento dell'attività gestoria svolta dal Curatore.

7. Pur non essendovi indicazioni normative, è prassi che il G.D. possa riconoscere al Curatore, su sua istanza, anticipi sul suo ed il rimborso delle spese da costui anticipate (marche da bollo, costi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, rimborsi chilometrici, spese di cancelleria).

8. Sia nel caso in cui siano stati riconosciuti acconti sia nell'ipotesi che nessun acconto sia stato riconosciuto, prima della chiusura della procedura il Curatore ha diritto di chiedere al G.D. il compenso e l'autorizzazione a prelevarlo dal conto della procedura.

Nel caso di assenza di liquidità sufficiente, il compenso potrà essere richiesto al ricorrente o all'erede accettante. Nei confronti di quest'ultimo, previa debita autorizzazione del G.D., il Curatore si avvale, ai sensi del disposto dell'art. 2756 c.c., del diritto di ritenzione.

In ogni caso, in assenza di attivo, secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale, n. 83 del 30.4.2021, il Curatore ha diritto ad un compenso che deve porsi a carico dell'Erario. Quanto alla sua quantificazione, nel Tribunale di Torino, si riconosce, almeno, la somma di € 500,00.

13. Il compenso richiesto dal Curatore deve essere notificato agli aventi diritto all'eredità (in caso di rinunzia, agli ulteriori successibili), ai creditori, a soggetti interessati a promuovere azioni contro la Curatela ed al P.M..

9. Vi sono circostanze nelle quali il curatore è bene proceda alla ricerca di eventuali eredi, prima di procedere a consegnare i beni inventariati al Demanio dello Stato?

12. Per rendere più efficace la ricerca eredi, soprattutto all'estero, oltre che per mitigare la propria responsabilità, il curatore può ricorrere a soggetto terzo specializzato, previa autorizzazione del Giudice? Quali oneri (in percentuale o misura fissa) è ragionevole porre a carico della procedura?

Premesso che non sussiste un obbligo per il C.Er. Di procedere alla ricerca di tutti i possibili successibili entro il 6°, nella pratica è altamente consigliabile, previa autorizzazione del G.D., in caricare un soggetto terzo specializzato di effettuare tale ricerca.

A questo proposito esistono numerose società che forniscono questo servizio di ricerca ed anche senza oneri per la curatela.

L'opportunità di procedere a questa ricerca è fortemente consigliabile prima di procedere alla devoluzione dei beni al Demanio, onde evitare che – se tale devoluzione avvenga prima del decorso dei 10 anni dalla apertura della successione – si faccia avanti un qualche successibile in forza di titoli ereditari opponibili al Demanio.

10. Il *de cuius*, in vita, non ha trascritta accettazione tacita di eredità; successivamente al suo decesso, la sua curatela deve vendere immobile per pagare i creditori: è sufficiente dare atto della circostanza nell'avviso di vendita od occorrono differenti precauzioni?

Nel caso di specie, non sorgono particolari difficoltà. Se il Cur. Lo desidera può procedere alle trascrizioni necessarie per garantire in capo al de cuius la titolarità del bene immobile caduto dell'eredità

MA, LA SOLUZIONE PREFERIBILE È CHE TALI ATTIVITÀ VENGANO FATTE DIRETTAMENTE DAL NOTAIO CHE PROCEDERÀ AL VERGARE L'ATTO DI COMPRAVENDITA DEL BENE IMMOBILE FACENTE PARTE DELL'EREDITÀ GIACENTE.

11. Come procedere, in caso di vendita d'immobile (resa necessaria dalla presenza di debiti ereditari) che presenti irregolarità edilizie?

E' altamente opportuno che **i beni immobili, gravati da ipoteche o privilegi o che presentano irregolarità igienico-edilizie,** non siano venduti ma solo devoluti, per i seguenti ordini di ragioni:

- nella procedura di eredità giacente, la vendita di un immobile ereditario ha natura volontaria e, benchè autorizzata dal Tribunale ed effettuata con le modalità delle vendite forzose o concorsuali, non determina la liberazione di tale bene dalle ipoteche col provvedimento del giudice che lo assegna, né dei privilegi iscritti sull'immobile, né la sanatoria delle eventuali irregolarità igienico-edilizie;
- la vendita determinerebbe un inutile allungamento dei tempi della procedura ed un accrescimento dei costi della stessa (con conseguente diminuzione della liquidità devolvibile)

Per quanto riguarda le irregolarità edilizie, se ritenuto necessario, si può procedere alla vendita solo laddove le irregolarità siano sanabile ed il Cur. – previa autorizzazione del G.D. – abbia provveduto ad effettuare la sanatoria

Il curatore entro 12 mesi deve presentare la dichiarazione di successione versando, in presenza di immobili, le imposte catastali, ipotecarie e di successione nel limite del valore dei beni. In assenza di disponibilità liquide, accade venga fatto segno di avvisi di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si chiede Suo orientamento sull'impugnazione invocando la giurisprudenza rispetto alla prassi dell'Agenzia delle Entrate che vede il curatore alla stregua di titolare dell'asse. In caso di ricorso, vede possibili profili di detrimento dell'attivo, nel pagamento dei connessi onorari (salva la vittoria delle spese)?

Tale prassi dell'Agenzia delle Entrate è del tutto non condivisibile. Sono ormai molte le decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado che censurano tale indirizzo (cfr. fra le molte: Corte Giustizia Trib. II grado Lombardia sez. VI - Milano, 10/05/2023, n. 1626 ; Comm. trib. prov.le sez. XVI - Milano, 02/03/2022, n. 604; Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecco, 30 ottobre 2023; Commissione Tributaria reg. Toscana 18.02.2019; Commissione Tributaria reg. Toscana 21.02.2019; Commissione Tributaria prov. di Torino 22.09.2020; Commissione Tributaria prov. di Milano 02.03.2021; Commissione Tributaria prov. di Milano 04.03.2021 Commissione Tributaria prov. di Milano 02.03.2022; Corte di Giustizia Trib. di I grado di Bologna 18.04.2023)

SEGUE

Tutte le decisioni citate si fondano su di una corretta lettura del combinato disposto dell’art 28 e dell’art. 36 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (T.U.S.), adottato con D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

In tutte si evidenzia che se è vero che a norma dell'art. 28 del TUS, il curatore dell'eredità giacente è obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, è altrettanto vero che, non rientrando nell’elenco dei soggetti indicati dall’art. 36 del TUS come tenuti al pagamento dell’imposta di successione (ovvero gli eredi, il coerede che abbia accettato con beneficio di inventario e nei chiamati all'eredità in possesso dei beni ereditati), non è obbligato al pagamento di tale imposta.

Art. 28, comma 2, T.U.S.

«*2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari*».

1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.
3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'art. 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.

Pertanto ove il curatore riceva un avviso di liquidazione, l’unica soluzione possibile è impugnare l’avviso innanzi ad una corte di giustizia tributaria e, anche in caso di intervenuta autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate, pretendere che la corte proceda alla decisione pronunziandosi sulla soccombenza virtuale al fine della liquidazione delle spese della curatela